

DECRETO n° 198 del 31.07.2025

**BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO
DI ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE (AREA DEI FUNZIONARI)**
(Art. 164 del C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 18/01/2024)

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e ss.mm.ii., in particolare l’articolo 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (InPA) esonera le amministrazioni pubbliche dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l’articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l’altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l’ausilio di strumentazione informatica e con l’eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, “*Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370, “*Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “*Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, in particolare l’art. 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell’art. 20 della predetta Legge 5 febbraio 1992, n. 104;



VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con riferimento ai disturbi specifici dell'apprendimento (c.d. "D.S.A."), convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *"Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e ss.mm.ii., nonché il Regolamento U.E. GD.P.R. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *"Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica"*, e *"Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"*;

VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"*, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;

VISTA la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante *"Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"*;


VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo"*;

VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"*, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35, e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante *"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"*;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, *"Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508"*;



VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, *“Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508”* e i relativi decreti attuativi;

VISTO il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, in particolare l'art. 22-bis;

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-bis, comma 3;

VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il D.M. M.I.U.R. 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 24 giugno 2019, n. 1, recante *“Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25”*;

VISTO l'art. 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il D.M. M.U.R. 9 febbraio 2024, n. 430, con cui venivano ripartite le risorse di cui all'art. 1, comma 892, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178;

VISTO il C.C.N.L. economico *“Istruzione e Ricerca”* 2019-2021 del 6 dicembre 2022;

VISTO il C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024, in particolare l'art. 164 *“Accompagnatori al pianoforte o al pianoforte”*;

VISTO il C.C.I.N. Istruzione Università e Ricerca 2024-2027, sezione Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, del 4 aprile 2024;

VISTO l'accordo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro, sottoscritto dal M.U.R. e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria in data 26 gennaio 2024;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 23 aprile 2024, prot. n. 6000, avente ad oggetto *“Accompagnatori al pianoforte e al pianoforte, tecnici di laboratorio, modelli viventi. Reclutamento e stato giuridico”*;

VISTO il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, *“Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto A.F.A.M.”*;

VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione;

VISTO lo Statuto del Conservatorio *“B. Maderna-G. Lettimi”* di Cesena/Rimini, approvato dal M.U.R. con d.D.G. n. 2055 del 06.12.2023;

VISTO il vigente Regolamento Didattico del Conservatorio di Cesena/Rimini;

CONSIDERATO che la graduatoria d'istituto vigente è stata completamente esaurita per scorrimento;

PRESO ATTO dei posti residui disponibili;



DECRETA

Art. 1 – Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato, per un totale 1 posto part time a 18 ore settimanali per il profilo di “Accompagnatore al pianoforte”, Area dei Funzionari, settore di supporto all’attività didattica C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” settore A.F.A.M. (art. 164) (art. 10, c. 3, C.C.I.N. 24/27):

AMBITO PROFESSIONALE	NUMERO POSTI
Accompagnatore al pianoforte	1 posto part time a 18 ore settimanali

2. Ai fini dell’inserimento del personale nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.

3. Ai sensi del C.C.N.L. I.R. 2019-2021 sottoscritto il 18.01.2024, art. 164, gli accompagnatori al pianoforte sono inquadrati nell’Area dei Funzionari, settore di supporto all’attività didattica. Agli accompagnatori si applica lo stesso trattamento giuridico ed economico del corrispondente personale Tecnico e Amministrativo in quanto compatibile con la particolare attività svolta e salvo quanto diversamente disciplinato.

4. Sulla base delle esigenze di supporto delle singole Istituzioni, il rapporto di lavoro degli accompagnatori può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto.

5. In caso di assunzione a tempo pieno, l’orario di lavoro degli accompagnatori, funzionale all’attività di supporto all’attività didattica e pari a 36 ore settimanali, è ripartito in 24 ore di accompagnamento e 12 ore di preparazione musicale.

6. In caso di assunzione a tempo parziale, la ripartizione di cui al comma 5 può essere diversamente determinata nei contratti individuali, fermo restando che le ore destinate all’accompagnamento non possono essere inferiori ai due terzi dell’orario complessivo previsto da contratto e non superiori a 24 ore settimanali.

Art. 2 – Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano) ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38, comma 3-bis, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; familiari di cittadini appartenenti all’Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell’Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 1 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66;



- c) godimento di diritti civili e politici;
- d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
- e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.

2. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
- c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, il requisito specifico di accesso per tutti gli ambiti professionali è:

CODICE	TITOLO DI ACCESSO
DCSL 39	Diploma accademico di secondo livello in Pianoforte o titolo estero equivalente/equipollente
F310	Diploma di Vecchio Ordinamento in Pianoforte conseguito entro il 31.12.2022 unitamente al diploma di scuola superiore
DCSL 31	Diploma accademico di secondo livello in Maestro Collaboratore

4. Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
- b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- d) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
- e) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando;
- f) soggetti che non possiedano i requisiti previsti dal presente bando alla data di presentazione della domanda.



5. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3 – Specifiche professionali degli accompagnatori

1. Le specifiche professionali della figura dell'Accompagnatore al Pianoforte sono le seguenti:

- operatività nell'ambito degli indirizzi e delle indicazioni fornite dai docenti in relazione al supporto all'attività didattica, di ricerca e/o di produzione artistica, sulla base dell'assegnazione effettuata dal Direttore su indicazione delle strutture didattiche competenti;
- conoscenze specialistiche in ambito didattico, con approfondimento delle tecniche di lettura estemporanea e di trasposizione tonale;
- conoscenze approfondite dei repertori dell'accompagnamento e della collaborazione al pianoforte e delle correlate prassi esecutive negli ambiti del canto e della musica vocale e strumentale dei diversi stili ed epoche, ivi compreso il teatro musicale;
- competenze tecniche, musicali e interpretative finalizzate all'accompagnamento di musica vocale, musica strumentale, musica d'insieme, danza e arte drammatica;
- responsabilità sulle attività affidate e sugli obiettivi assegnati, con possibilità di operare in autonomia, in conformità agli indirizzi ricevuti dal docente; le responsabilità possono estendersi anche alla conduzione di team di lavoro.

Art. 4 – Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva degli idonei, nella quale risulterà un numero di vincitori pari ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).

2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:

- a) Prova d'esame di cui al successivo art. 10, comma 2: massimo punti 35 (trentacinque);
- b) Prova d'esame di cui al successivo art. 10, comma 3: massimo punti 35 (trentacinque);
- c) Titoli di servizio - art. 9, comma 1 (tabella A) e comma 2;

Titoli di studio ulteriori a quello utile all'accesso al concorso - art. 9 (Tabella B);

Titoli artistici, culturali e professionali - art. 9 (tabella C);

il totale non potrà superare punti 30 (trenta).

3. Accedono alla prova di cui il precedente comma 2, lett. b) i candidati che avranno ottenuto alla prova di cui alla lett. a) una valutazione pari ad almeno 21 punti. Parimenti, la prova di cui alla lett. b) è superata con una valutazione pari ad almeno 21 punti. I candidati saranno sottoposti anche all'accertamento delle competenze informatiche e di conoscenza della lingua inglese, di cui al D. lgs. 165/2001, art. 37, comma 1, con attribuzione di idoneità.

4. Conseguono l'idoneità i candidati che superano le prove di cui al comma 2 lettere a) e b), e ottengono l'idoneità nell'accertamento delle competenze informatiche e di conoscenza della lingua inglese, di cui al comma precedente.



5. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito della prova concorsuale e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.

6. La rinuncia al posto a tempo determinato comporta la cancellazione dalla graduatoria e la decadenza da ogni beneficio.

7. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo potrà essere utilizzato solo dal Conservatorio "B. Maderna-G. Lettimi" di Cesena/Rimini per la stipula di contratti a tempo determinato a tempo pieno o parziale.


Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione alla presente procedura deve essere presentata entro le ore 23:59 del 30.08.2025 via PEC all'indirizzo: conservatoriomadernalettimi@pec.it

La domanda va presentata utilizzando l'ALLEGATO A del presente bando.

2. Il modello di domanda prevede obbligatoriamente il conferimento dei seguenti dati:

- a) Nome e cognome;
- b) Data e luogo di nascita;
- c) Nazionalità;
- d) Codice fiscale;
- e) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
- f) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC);
- g) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2, in particolare il possesso di diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio conseguiti all'estero decretati equipollenti per come richiesto al precedente art. 2, comma 3;
- h) Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a), del presente bando;
- i) Godere dei diritti civili e politici;
- j) Non avere riportato condanne penali, né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
- k) Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- l) Non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- m) Non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
- n) Essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- o) Avere/non avere diritto a una delle riserve di cui all'art. 13 del presente bando.



4. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata al Conservatorio esclusivamente tramite l'indirizzo PEC:

conservatoriomadernalettimi@pec.it

L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6 – Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli di servizio e i titoli artistici, culturali e professionali utilizzando esclusivamente l'Allegato A al presente bando, entro gli spazi dallo stesso consentiti.

2. I titoli di cui al comma precedente devono essere posseduti entro la data di presentazione della domanda.

3. I titoli di servizio potranno essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica per esami o esami e titoli. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del bando e della graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.


4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 8, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso, il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.

5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.

6. I titoli relativi alle riserve dei posti e/o alle preferenze nella graduatoria, in caso di parità di punteggio, devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine, la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli di preferenza sono quelli previsti dall'art. 5, del D.P.R. 487/1994.

7. I titoli di studio rilasciati da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono valutabili purché il titolo sia stato dichiarato equivalente/equipollente. Qualora il candidato abbia avviato la procedura di riconoscimento e alla data di chiusura del bando non sia ancora terminata, il titolo potrà essere valutato con riserva, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento che dovrà pervenire al Conservatorio entro la data di assunzione. Nel caso in cui il provvedimento di equivalenza/equipollenza non dovesse pervenire entro il termine sopra indicato, la graduatoria viene rettificata d'ufficio.

8. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e sarà valutato secondo la tabella A dei titoli di servizio all'art. 9 del presente bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente



rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 7 – Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 5, o con modalità diverse da quella prevista all'art. 5, comma 2.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. Per le domande regolarmente inviate, l'eventuale esclusione a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 8, è disposta dal Direttore del Conservatorio con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura.
4. Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, il decreto di esclusione e le relative motivazioni vengono notificate al candidato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 8 – Commissione

1. La Commissione giudicatrice è formata da tre componenti individuati in base alla normativa vigente, in particolare dal D.l.gs. 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 9 del D.P.R. 9 marzo 1994, n. 487, e ss.mm.ii. Nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 1, lett. a), del D.l.gs. 165/2001.
2. Il decreto di nomina della commissione viene pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio di musica "B. Maderna-G. Lettimi" di Cesena/Rimini.
3. I supplenti sostituiscono i componenti di pari genere della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi, o in caso di eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, che dovranno comunque essere adeguatamente motivati e documentati ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore del Conservatorio che ha indetto il concorso.
4. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e D.l.gs. 165/2001, art. 35, comma 3, lett. e). Non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle R.S.U. dell'istituzione che bandisce il concorso nonché delle eventuali istituzioni convenzionate, né coloro che ricoprono altri incarichi di natura sindacale o politica.
5. La Commissione giudicatrice avrà il compito di espletare e valutare le prove d'esame come descritto nei successivi articoli, oltre a valutare i titoli di servizio, i titoli artistici, culturali e professionali.
6. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 9 dopo lo svolgimento delle prove di cui all'art. 10.
7. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori presso la sede del Conservatorio ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà, inoltre, avvalersi di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte.




8. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito del Conservatorio prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.
9. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 10, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede del Conservatorio o in altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.
10. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso.

Art. 9 - Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. La valutazione dei titoli di servizio, artistici, culturali e professionali sarà effettuata solo per i candidati che avranno superato le prove di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b). Come previsto dall'art. 4, comma 2, lettera c), il punteggio massimo attribuibile ai titoli di cui alle successive tabelle A, B e C è pari a 30 punti.
2. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio, dei titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (fino ad un massimo di 24 punti)

Servizio prestato a seguito di procedura selettiva per esami o per esami e titoli presso le Istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Fino ad un massimo di 0,40 punti per ogni periodo di almeno 20 ore e fino ad un massimo di 4,80 punti per anno accademico così computati:		
TIPOLOGIA SERVIZIO	STESSO AMBITO PROFESSIONALE PER IL QUALE SI CONCORRE	AMBITO PROFESSIONALE DIFFERENTE DA QUELLO PER IL QUALE SI CONCORRE
Per ogni periodo di lavoro pari ad almeno 20 ore nello stesso anno accademico per servizio prestato con contratto di collaborazione.	0,40 punti per ogni periodo di almeno 20 ore massimo 4,80 punti per anno fino a 19 ore = 0 punti da 20 a 39 ore = 0,40 punti da 40 a 59 ore = 0,80 punti da 60 a 79 ore = 1,20 punti da 80 a 99 ore = 1,60 punti da 100 a 119 ore = 2,00 punti da 120 a 139 ore = 2,40 punti da 140 a 159 ore = 2,80 punti da 160 a 179 ore = 3,20 punti	0,20 punti per ogni periodo di almeno 20 ore massimo 2,40 punti per anno fino a 19 ore = 0 punti da 20 a 39 ore = 0,20 punti da 40 a 59 ore = 0,40 punti da 60 a 79 ore = 0,60 punti da 80 a 99 ore = 0,80 punti da 100 a 119 ore = 1,00 punti da 120 a 139 ore = 1,20 punti da 140 a 159 ore = 1,40 punti da 160 a 179 ore = 1,60 punti



	da 180 a 199 ore = 3,60 punti da 200 a 219 ore = 4,00 punti da 220 a 239 ore = 4,40 punti pari o superiore a 240 ore = 4,80 punti	da 180 a 199 ore = 1,80 punti da 200 a 219 ore = 2,00 punti da 220 a 239 ore = 2,20 punti pari o superiore a 240 ore = 2,40 punti
--	--	--

3. Sono riconosciuti ulteriori 5 punti a coloro che abbiano maturato tre anni di servizio con contratto flessibile presso il Conservatorio di Musica "B. Maderna-G. Lettimi" di Cesena/Rimini (art. 35, comma 3-bis, D.l.gs. 165/2001).

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.M. 9 febbraio 2024, n. 430, si intende per anno di servizio svolto con contratto flessibile l'aver espletato almeno 150 ore di servizio per anno accademico. Tale ulteriore punteggio può essere fatto valere nel limite del 50% dei posti messi a concorso.

**TABELLA B – TITOLI DI STUDIO E CULTURALI
ULTERIORI A QUELLO DI ACCESSO (fino ad un massimo di 10 punti)**

TITOLI DI STUDIO	
- 1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere**, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente. - 2) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma. - 3) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere** o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 212/2005.	3 punti per ogni titolo
- 4) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere**, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del D.P.R. 212/2005.	1 punto per ogni titolo

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

** Per i titoli di studio conseguiti all'estero, si veda quanto indicato all'art. 6, comma 7.

TABELLA C – TITOLI ARTISTICI E PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 20 punti)



ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ARTISTICA, PUBBLICAZIONI, ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI STRETTAMENTE ATTINENTI ALL'AMBITO PROFESSIONALE PER IL QUALE SI CONCORRE	
<ul style="list-style-type: none">- Attività concertistica e professionale strettamente attinente all'ambito professionale;- Partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi per accompagnatori;- Conseguimento di premi di rilevanza almeno nazionale;- Pubblicazioni edite da Case editrici nazionali attinenti all'ambito professionale per il quale si concorre;- Incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale;- Esperienza professionale didattica attinente all'ambito per il quale si concorre.	Valutazione effettuata su un numero massimo di 20 (venti) titoli presentati contestualmente alla domanda.

4. La commissione giudicatrice di cui all'art. 8 procederà ad attribuire ai titoli artistici di cui alla tabella C "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali strettamente attinenti all'ambito professionale per il quale si concorre" una valutazione sintetica e un punteggio unico che non potrà superare i 20 (venti) punti per tutti i venti titoli presentati.

5. La valutazione delle attività di cui alla Tabella C avverrà sulla base dell'attinenza all'ambito professionale per il quale si concorre e saranno graduati in ragione:

- dei premi ottenuti nell'ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali e della rilevanza degli stessi;
- dell'importanza degli Enti, delle Associazioni, delle etichette discografiche per cui, o in cui, l'attività è stata svolta;
- della loro collocazione geografica il più possibile diversificata;
- della varietà e della qualità del repertorio;
- della qualità delle collaborazioni.

Per le incisioni si terrà conto:

- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case discografiche.

Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case editrici.

Art. 10 – Prove d'esame

1. Le prove d'esame sono finalizzate a verificare la competenza e le abilità tecnico-interpretative del candidato in relazione all'ambito professionale per il quale concorre.

2. La Prova di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), si svolgerà presso il Conservatorio "B. Maderna-G. Lettimi" di Cesena/Rimini e consisterà in:



- Esecuzione di un brano del repertorio pianistico a scelta del candidato;
- 3. La Prova di cui all'art. 4, comma 2, lett. b), si svolgerà presso il Conservatorio "B. Maderna-G. Lettimi" di Cesena/Rimini e consisterà in:
 - Accompagnamento di un brano strumentale o vocale assegnato dalla Commissione un'ora prima dell'esecuzione;
 - Esecuzione estemporanea di alcuni brani di accompagnamento strumentale o vocale assegnati dalla Commissione;
 - conoscenza nell'utilizzo delle apparecchiature informatiche, dei sistemi operativi e degli applicativi più diffusi;
 - conoscenza della lingua inglese.
- 4. Per le prove d'esame di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione contestualmente a quanto previsto all'art. 8, comma 8.
- 5. Con successivo decreto del Direttore, verrà pubblicato il diario delle prove d'esame in evidenza nel sito istituzionale del Conservatorio con valore di notifica. L'assenza del candidato nel giorno e orario di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
- 6. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del D.P.R. 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice e inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo conservatoriomadernalettimi@pec.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame allegando la necessaria documentazione.
- 7. La prova pratica è pubblica.
- 8. Eventuali accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa, saranno a carico del candidato partecipante.

Art. 11 – Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. terminate le prove e valutati i titoli dichiarati, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati, vincitori e idonei, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto.
 2. Con provvedimento del Direttore del Conservatorio, viene approvata la graduatoria di merito provvisoria data dalla somma dei punteggi dei titoli di servizio, titoli artistici culturali e professionali nonché delle prove d'esame. Detto provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale <https://www.madernalettimi.it/>, in Albo, Trasparenza, Cineca e InPA.
 3. Ogni comunicazione ai candidati sarà effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi nel sito istituzionale del Conservatorio, con valore di notifica a tutti gli effetti.
 4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo conservatoriomadernalettimi@pec.it
- Modalità di invio difformi non saranno prese in considerazione.



5. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul sito istituzionale <https://www.madernalettimi.it/>, in Albo, Trasparenza, Cineca e InPA.

6. La graduatoria rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata, esclusivamente dal Conservatorio che ha indetto il bando, per incarichi a tempo determinato.

Art. 12 – Stipula del contratto

1. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore.

2. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'ambito professionale di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando, per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 e con le modalità di cui ai commi successivi.

3. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

4. Il candidato riceverà comunicazione via PEC all'indirizzo indicato nella domanda. Dall'orario di invio della PEC decorreranno 48 ore per l'accettazione o la rinuncia della assegnazione. La rinuncia all'incarico conferito a tempo determinato comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.

5. Il contratto di lavoro a tempo determinato sarà stipulato tra il Direttore del Conservatorio e il funzionario e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire presso la sede di assegnazione a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento di individuazione.

6. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo determinato e, analogamente alla mancata accettazione dell'incarico a tempo determinato o alla mancata stipula del contratto a tempo determinato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dalla quale la nomina è stata conferita.

7. Al termine della procedura di cui ai commi precedenti, qualora risultino ancora posti disponibili a seguito di successiva assegnazione di facoltà assunzionali e deliberazione del Consiglio Accademico di assegnazione al medesimo ambito professionale, questi verranno attribuiti a scorrimento attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio. La mancata espressione di volontà da parte del candidato in elenco sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo determinato o alla mancata stipula del contratto a tempo determinato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo



impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, all'esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.

Art. 13 – Riserve di posti

1. Ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 e all'art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1014 del D.l.gs. 15 marzo 2010, n. 66 sono riservati i seguenti posti:

art. 1, Legge 68/991 ¹	art. 18, Legge 68/992 ²	art. 1014, D.l.gs. 66/103 ³
0	0	0

¹ Numero posti riservati ai soggetti di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria.

² Numero posti riservati ai soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria.

³ Numero posti riservati ai soggetti di cui all'art. 1014, del D.L.gs. 15 marzo 2010, n. 66, che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria.

1. Sono inoltre riservati n. 0 posti ai soggetti di cui il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-*bis*, del Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74.

Art. 14 – Accesso ai documenti amministrativi

1. La Commissione del concorso e l'amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze nella procedura oggetto del presente Bando, possono agire d'ufficio in qualsiasi momento dello svolgimento della procedura selettiva per la correzione di errori materiali eventualmente riscontrati o in autotutela, anche senza darne informazione agli interessati. I candidati, il cui ricorso sia pendente avverso provvedimenti della procedura selettiva in atto, vengono inseriti con riserva nella relativa graduatoria e avranno titolo alla stipula del contratto a tempo determinato soltanto nel momento in cui la riserva verrà sciolta in senso a loro favorevole nel periodo di validità della graduatoria.

2. L'accesso ai documenti da parte dei legittimi interessati può essere esercitato ai sensi della legge n. 241/1990, nei tempi e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 487/1994 per le procedure concorsuali.

3. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è il Direttore.

Art. 15 – Ricorsi

1. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. La pubblicazione costituisce ad ogni effetto di legge notifica agli interessati.



2. Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria può essere prodotto reclamo scritto avverso errori materiali o omissioni al Presidente della Commissione. Decisi i reclami, il Direttore approva la graduatoria in via definitiva.

3. Avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura selettiva o l'esclusione dalla procedura, nonché avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. competente, ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato.

4. Decadono dalla graduatoria e, pertanto, sono da essa espunti:

- coloro che non abbiano inviato alcuna documentazione valida ai fini della giustificazione del rifiuto alla proposta di lavoro;
- abbiano svolto, nel corso del periodo di vigenza della graduatoria, servizio con demerito;
- abbiano inviato comunicazione scritta di non voler ricevere più convocazioni e proposte di lavoro;
- abbiano prodotto dichiarazioni false o mendaci;

5. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Forlì.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dal Conservatorio e saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente selezione e dell'eventuale assunzione. Nel caso in cui non venisse instaurato un rapporto di lavoro, i dati comunicati saranno conservati per tutto il tempo di vigenza della graduatoria. I dati saranno trattati sia con procedure informatizzate e telematiche (anche nella fase di raccolta) sia eventualmente con modalità tradizionali.

2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Regolamento UE GDPR 2016/679, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento.

3. Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio di Musica "B. Maderna-G. Lettimi" di Cesena/Rimini con sede legale in Corso U. Comandini, 1 – 47521 Cesena – PEC conservatoriomadernalettimi@pec.it

4. Oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all'Autorità Garante della privacy: <https://www.garanteprivacy.it> nel caso in cui si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

Art. 17 – Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia concorsuale. Valgono, sempreché applicabili, le disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Gli **Allegati** al presente bando ne costituiscono parte integrante. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., gli uffici del Conservatorio adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati.

2. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale <https://www.madernalettimi.it/>, in Albo, Trasparenza, Cineca e InPA.



3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul Portale unico del reclutamento (InPA).

IL DIRETTORE

Prof. Gabriele Giampaolletti

